

FORUM CORNELII CONSORZIO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EMILIANO
ROMAGNOLE
Sede: IMOLA (BO) VIA ANDREA COSTA 62
Codice fiscale: 03152821207
Numero REA: BO - 496207

Approvato dalla assemblea
generale dei consorziati del 12/10/2011

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 Oggetto dell'attività consortile

Il " Forum Cornelli Consorzio delle Piccole e Medie Imprese Emiliano Romagnole", ha come scopo primario incentivare, coordinare e stimolare i flussi di informazione fra i consorziati, finalizzando il proprio impegno nella sistematica ricerca di reciproche opportunità e vantaggi competitivi scaturenti da rapporti sinergici.

A tal fine l'azione del consorzio sarà principalmente finalizzata ad amministrare il flusso delle informazioni fra i consorziati, anche attraverso sistemi elettronici di comunicazione, intercettando opportunità economiche di approvvigionamento merci e servizi ovvero acquisizione di ordini, lavoro e conclusione di affari.

Particolare interesse viene riposto dal consorzio nel cercare di agevolare il ricorso al capitale di credito concorrendo a migliorare il merito creditizio delle imprese consorziate. A tal fine il Consorzio valuterà anche la sottoscrizione di quote di partecipazione al capitale e/o la definizione di accordi e convenzioni con consorzi di garanzia fidi, banche di garanzia, società di factoring, aziende di credito ed in generale terzi intermediari finanziari.

Il Consorzio si impegna a organizzare a favore dei consorziati incontri di formazione, strumenti di informazione ed aggiornamento in ambito normativo, amministrativo, commerciale, fiscale e quant'altro necessario ovvero semplicemente utile alla direzione delle imprese dei consorziati.

Il Consorzio può essere attivato anche per assumere,

per conto dei consorziati, lavori da parte di soggetti pubblici e privati, stipulando con essi convenzioni e contratti, ed assegnare i lavori acquisiti in esecuzione ai soci medesimi, acquistare per conto dei soci, vendere e somministrare a questi beni e materiali strumentali alla loro attività d'impresa, prestare servizi di progettazione ed assistenza tecnica alle migliori condizioni economiche.

In questi casi, il consorzio predilige comunque la possibilità di definire le condizioni economiche quadro a cui i consorziati si attengono, relegando in subordine, ma non escludendo, l'intervento diretto da parte del consorzio interponendosi fra i clienti e/o fornitori terzi ed i propri consorziati.

Art. 2 - i Consorziati

Possono essere consorziati del " Forum Cornelli Consorzio delle piccole e medie imprese emiliano romagnole" le piccole e medie imprese e le microimprese con sede in Emilia Romagna, comunque organizzate, siano esse in forma individuale che collettiva, adottanti qualunque forma societaria, di capitali o di persone, anche società consortili, cooperative e consorzi operanti direttamente o indirettamente in uno o più dei quattro settori di seguito identificati:

- 1) carpenteria e meccanica;
- 2) edilizia e impiantistica;
- 3) produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 4) servizi.

I quattro settori sopra indicati vengono intesi nel loro significato più esteso, abbracciando ogni e qualsivoglia attività d'impresa ad essi connessa, dal commercio di prodotti e servizi, ai servizi di assistenza, ai servizi professionali e consulenze, investitori immobiliari, trasporti e così via. Il Consorzio intende riunire una eterogeneità di imprese, di fatto non ponendo limiti alla tipologia esercitata come condizione all'adesione al consorzio se ed in quanto connessa ai settori sopra elencati.

Lo scopo del consorzio esula da presupposti di omogeneità dell'attività esercitata dai consorziati,

finalizzando la propria azione su un piano di confronto ed aggregazione che potrà tanto più realizzarsi quanto più numerosa sarà la partecipazione al consorzio stesso.

Art. 3 - Incentivazione alla adesione al consorzio

L'attività consortile e il grado di conseguimento dei propri fini risulta direttamente connessa al numero dei consorziati che aderiscono al consorzio. E' pertanto strumentale alla realizzazione dello scopo consortile incentivare e promuovere, anche con il ricorso a strumenti onerosi, la più numerosa adesione di imprese da consorzicare.

In questa logica, il Consorzio rimborsa al consorziato la quota iniziale di partecipazione al fondo consortile a condizione che il medesimo consorziato porti a consorziarsi due nuove imprese. In questo caso, il rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile verrà corrisposto al consorziato entro 30 giorni dal momento in cui il consorzio ha incassato le due nuove quote di partecipazione corrisposte dalle altrettante nuove imprese consorziate.

Sempre nel perseguimento della finalità di crescita della base consortile, il consorzio riconosce un compenso ai consorziati e componenti il Consiglio di amministrazione, ma anche a professionisti, agenti di commercio, procacciatori, intermediari e terzi in genere, che si adoperano a stimolare l'adesione di nuove imprese al consorzio stesso. Tali compensi costituiscono un investimento per il consorzio, realizzando una utilità pluriennale, essendo presumibilmente pluriennale la volontà dei consorziati di permanere all'interno del consorzio. Come tali, pertanto, detti oneri sono trattati alla stregua di costi di impianto ed ampliamento.

I compensi da riconoscersi ai terzi incaricati al reclutamento di nuovi consorziati non può eccedere la somma lorda onnicomprensiva pari al 30% della quota iniziale di partecipazione al fondo consortile, oltre ad iva se ed in quanto dovuta, e viene corrisposta solo successivamente al versamento da parte del nuovo

consorziato sia della quota iniziale di partecipazione al fondo consortile sia del contributo annuo di sua spettanza per il primo anno di adesione.

Nel caso in cui l'azione di reclutamento di nuovi consorziati sia esercitata da un'impresa già consorziata, il numero dei nuovi consorziati così reclutati verrà conteggiato precedentemente per il raggiungimento della soglia delle due nuove imprese consorziate al fine del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile di cui all'art 11 dello statuto sociale; solo reclutando un maggior numero di consorziati da parte dell'impresa già consorziata rispetto alle prime due permetterà al consorziato reclutante di percepire il compenso di cui sopra.

A puri fini esplicativi, se un consorziato porta a consorzarsi solo una nuova impresa, al consorziato reclutante non viene riconosciuto alcunché; se un consorziato porta a consorzarsi due nuove imprese, al consorziato reclutante viene solo rimborsata la quota iniziale di partecipazione al fondo consortile; se, da ultimo, un consorziato porta a consorzarsi tre o più nuove imprese, al consorziato reclutante viene riconosciuto, oltre al rimborso della quota iniziale di partecipazione al fondo consortile, anche un compenso massimo pari al 30% dell'ammontare della quota iniziale di partecipazione al fondo consortile corrisposta dai nuovi consorziati, escludendo dal novero dei nuovi consorziati i primi due.

L'azione di reclutamento di nuovi consorziati con riconoscimento del compenso può essere espletata anche attraverso la collaborazione di due o più soggetti (consorziati e non). In tal caso i promotori dell'adesione al consorzio dovranno comunicare il criterio di ripartizione del compenso riconosciuto dal consorzio stesso, fatto salvo il mantenimento dell'entità del compenso massimo, le modalità e tempistiche di erogazione come sopra determinati.

Art. 4 - Struttura organizzativa e sede

Il Consorzio realizza la propria attività minimizzando i costi fissi di funzionamento. Tale principio trova la propria finalità nel mantenere contenuti i contributi consortili annui da addebitare ai consorziati per la sopravvivenza del consorzio, oltre ad assicurare una gestione consortile particolarmente elastica al fine di meglio adattarsi alla variabilità del numero dei consorziati e dell'attività concretamente svolta.

Tutte le competenze operative e decisionali del consorzio, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sono demandate al Consiglio di amministrazione che, al proprio interno, può attribuire deleghe e incarichi ai singoli componenti, oltre a nominare procuratori, attivare rapporti con professionisti, concedere mandati di agenzia e quant'altro previsto dallo Statuto.

Costituisce un elemento essenziale nella operatività del consorzio il ricorso a tecnologie elettroniche di comunicazione, siti internet, e-mail, e quant'altro utile alla più efficace amministrazione dei flussi informativi tra i consorziati.

Tutti gli adempimenti contabili, fiscali, amministrativi in genere e di segreteria vengono demandati agli studi professionali presso i cui uffici il consorzio ha originariamente eletto la propria sede legale.

Art. 5 - Contributo annuo

Per la copertura dei costi di funzionamento del consorzio, i consorziati sono obbligati a corrispondere un contributo rapportato ad anno attualmente di importo pari ad € 200,00. Tale importo può essere incrementato con decisione del consiglio di amministrazione fino alla concorrenza massima di € 400,00. L'ammontare massimo del contributo annuo si intende da aggiornare di anno in anno, con decorrenza dal mese entro il quale il presente regolamento viene approvato, per effetto della rivalutazione rapportata al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per aumenti superiori, il consiglio di

amministrazione dovrà premunirsi di idonea autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria dei consorziati.

Il Rapporto fra Consorzio e consorziati è riconducibile al "mandato senza rappresentanza", pertanto il contributo annuale, destinato alla copertura dei costi di funzionamento del consorzio e dovuto per i servizi che il consorzio stesso offre alla generalità dei consorziati, è considerato corrispettivo per prestazioni di servizi e come tale, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, ultimo capoverso del DPR 633/72, rilevante ai fini IVA.

Il Consorzio provvede pertanto ad emettere la fattura con rivalsa dell'imposta Iva all'aliquota ordinaria a fronte della riscossione del contributo annuo, talché l'ammontare sopra individuato del contributo medesimo è da corrispondere maggiorato dell'imposta IVA relativa. Il contributo annuo deve essere versato dai consorziati indipendentemente dalla misura in cui questi ultimi scelgono di usufruire dei servizi offerti dal consorzio.

Nel caso in cui il consorzio eserciti particolari attività a favore esclusivamente di taluni consorziati, ad esempio attivando banner promozionali nel proprio sito internet ovvero intervenendo direttamente nel ciclo degli approvvigionamenti o delle prestazioni a terzi, il consiglio di amministrazione può convenire un corrispettivo specifico di volta in volta.

Il contributo annuo deve essere corrisposto dai consorziati in via anticipata ed in unica soluzione entro il mese di gennaio.

A fronte del tardivo o mancato versamento del contributo annuo, il Consorzio addebita al consorziato le eventuali spese sostenute ed i relativi interessi moratori; qualora il consorziato si renda inadempiente al versamento, ancorché tardivo, questi viene escluso dal consorzio con delibera del Consiglio di amministrazione.

All'atto di ammissione al consorzio, il nuovo consorziato deve corrispondere, unitamente al versamento della quota iniziale di partecipazione al

Fondo consortile, anche il contributo annuo per l'esercizio in corso. In quest'ultimo caso, tuttavia, il contributo annuo è ridotto in proporzione alla durata residua dell'esercizio consortile. In particolare, ai fini del calcolo del contributo annuale dovuto relativamente al primo esercizio di adesione al consorzio, si assume a base di calcolo il numero dei mesi mancanti alla fine dell'anno, escludendo dal calcolo il mese entro il quale il Consiglio di amministrazione ha deliberato la relativa accettazione della domanda di adesione al consorzio. A titolo esemplificativo, qualora il Consiglio di amministrazione avalli l'adesione di un'impresa al consorzio nel mese di marzo, la quota di contributo annuo da detta impresa dovuta per il primo esercizio di adesione deve essere calcolata in ragione dei 9 mesi mancanti al 31 dicembre dell'anno in corso, pertanto il contributo per il primo anno di adesione è pari a 9/12 dell'ammontare annuale oltre ad imposta iva. Il contributo annuo per il primo anno di partecipazione al consorzio deve essere corrisposto in via anticipata unitamente al versamento della quota iniziale di partecipazione al fondo consortile.

In caso di recesso o esclusione del consorziato, anche qualora tale evento si verifichi in corso d'anno, al consorziato medesimo non è restituito alcunché di quanto corrisposto.

Art. 6 - costi di funzionamento del consorzio

Il Consiglio di amministrazione è chiamato ad amministrare con oculatezza le risorse introitate dal consorzio. In tal senso, il presente regolamento stabilisce sin d'ora i criteri di destinazione delle risorse che i consorziati apportano nelle casse consortili.

a) Fondo consortile

Le risorse versate dai consorziati a titolo di quota di partecipazione al fondo consortile di cui all'art 11 dello statuto sono impiegate per la copertura di investimenti quali, a puro titolo enunciativo: acquisto di cespiti (immobilizzazioni materiali),

spese ed oneri aventi utilità pluriennali fra i quali anche i compensi riconosciuti per il reclutamento di nuovi consorziati (immobilizzazioni immateriali), partecipazioni al capitale di soggetti giuridici terzi aventi oggetto connesso agli scopi consortili (immobilizzazioni finanziarie).

B) Contributi annui

Le risorse introitate annualmente dal consorzio a titolo di contributo annuo, di cui al precedente articolo 5 del presente regolamento, sono destinate alla copertura dei costi di funzionamento del consorzio medesimo e sono destinate nel rispetto del criterio di seguito indicato:

b.1) fino alla concorrenza di un numero di consorziati pari a 500 unità, l'ammontare complessivo dei contributi annui introitati viene così ripartito:

- 40% a copertura degli onorari rivalsi dai professionisti per servizi di domiciliazione sede, aggiornamento scritture contabili, aggiornamento libri consortili, assistenza professionale negli adempimenti fiscali e amministrativi in genere, supporto negli adempimenti di segreteria, predisposizione di comunicazioni periodiche in materia di novità fiscali, organizzazione dell'incontro annuale di formazione.
- 60% residuo a copertura dei costi che rimangono a carico del consorzio fra i quali le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, i compensi al consiglio di amministrazione, gli oneri e le spese vive di funzionamento.

b.2) per la parte eccedente le 500 unità di consorziati, mantenendo fermo quanto disposto all'art. b.1) che precede, la destinazione delle ulteriori risorse incassate dal consorzio a titolo di contributo annuo segue il seguente criterio:

- 35% a copertura degli onorari rivalsi dai professionisti per servizi di domiciliazione sede, aggiornamento scritture contabili, aggiornamento libri consortili, assistenza professionale negli

adempimenti fiscali e amministrativi in genere, supporto negli adempimenti di segreteria, predisposizione di comunicazioni periodiche in materia di novità fiscali, organizzazione dell'incontro annuale di formazione.

- 65% residuo a copertura dei costi che rimangono a carico del consorzio fra i quali le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, i compensi al consiglio di amministrazione, gli oneri e le spese vive di funzionamento.

Ai Componenti il Consiglio di amministrazione viene riconosciuto un compenso lordo onnicomprensivo rapportato ad anno, da ripartirsi fra gli stessi componenti secondo il criterio che il medesimo consiglio di amministrazione sceglie di dotarsi, da calcolarsi come segue:

- nessun compenso qualora al consorzio aderisca un numero di consorziati fino a 100 unità.
- un compenso pari al 35% (elevato al 40% qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da più di tre membri) delle risorse introitate dal consorzio a titolo di contributo annuo corrisposto dai consorziati eccedenti le prime 100 unità e fino alla concorrenza massima di 5000 consorziati.

I compensi al Consiglio di amministrazione maturano, come sopra disposto, con riferimento alla concorrenza massima di 5000 consorziati; pertanto, le risorse introitate dal consorzio a titolo di contributo annuo corrisposto dai consorziati eccedenti le 5000 unità sono escluse dalla base di calcolo del compenso all'organo amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di modificare fino ad un massimo del 5% la destinazione delle risorse consortili come sopra stabilite, fatta eccezione per eventuali aumenti del compenso a tale organo riconosciuto per i quali rimane competente l'assemblea ordinaria dei soci, previa verbalizzazione sull'apposito libro consortile di una delibera a commento delle ragioni sottostanti a tale decisione.

Art. 7 - Ammissione di nuovi consorziati

All'atto della presentazione della domanda di ammissione al consorzio, al richiedente viene consegnata copia dello Statuto e del regolamento interno, in alternativa viene indicato il collegamento internet ove è disponibile prendere visione di detti documenti. Il sito internet può essere anche attivato per raccogliere domande di ammissione al consorzio in modalità elettronica. Le domande per l'ammissione degli aspiranti consorziati sono esaminate e decise dal Consiglio di Amministrazione e devono contenere l'eventuale riferimento a colui che ha prospettato al richiedente l'adesione al consorzio. L'espresso riferimento, nella domanda di ammissione, al consorziato che ha indirizzato il richiedente ad aderire al consorzio costituisce condizione essenziale al calcolo del numero dei nuovi consorziati per il rimborso della quota al fondo consortile ovvero del riconoscimento del compenso previsti al precedente articolo 3 del presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia, dell'ammissione di nuovi consorziati all'Assemblea, nella prima riunione utile. Il Consiglio di amministrazione può a suo insindacabile giudizio rigettare qualsiasi domanda di ammissione al consorzio, salvo l'onere di darne motivazione nei propri verbali.

Art. 8 - Fondo consortile

Come previsto all'art. 11 dello statuto, il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con detti contributi. All'atto della costituzione del Consorzio e in occasione della successiva adesione di nuovi consorziati, questi sono tenuti a versare una quota iniziale di partecipazione al fondo consortile il cui ammontare è definito nello Statuto.

Le quote iniziali di partecipazione al fondo consortile si intendono sospese, potendo ciascun consorziato godere della restituzione di quanto corrisposto a titolo di quota iniziale di partecipazione al fondo consortile secondo quanto previsto all'art 11 dello Statuto e all'art 3 del presente regolamento.

L'ammontare della quota iniziale può essere modificata soltanto dall'Assemblea straordinaria dei consorziati. Al Consiglio di amministrazione è conferito il potere di aumentare il fondo consortile richiedendo ai consorziati il versamento di ulteriori quote di partecipazione, integrando così la quota inizialmente corrisposta.

Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione intenda richiedere ai consorziati il versamento di una ulteriore quota di partecipazione al fondo consortile, l'organo amministrativo è tenuto a:

- 1) verbalizzare nell'apposito libro le ragioni sottostanti alla delibera di aumento del fondo consortile mediante nuovi apporti da parte dei consorziati;
- 2) comunicare la delibera di aumento del fondo consortile ai consorziati a mezzo mail o altri strumenti elettronici di comunicazione;
- 3) prevedere un termine per il versamento delle nuove quote di partecipazione al fondo consortile non inferiore a giorni 60 (sessanta) dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione;
- 4) verificare l'effettivo versamento delle nuove quote di partecipazione al fondo consortile alla scadenza prevista e sollecitare gli eventuali consorziati inadempienti al relativo versamento;
- 5) procedere alla esclusione di quei consorziati che si rendano inadempienti al versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile qualora i medesimi permangano inadempienti nonostante le sollecitazioni operate dal Consiglio di amministrazione;

L'organo amministrativo potrà inoltre deliberare la confluenza nel fondo consortile di altri cespiti, per incameramento di somme pagate dai consorziati a titolo di eventuali penali, particolari rimborsi spese, o di altre eventuali sopravvenienze attive.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi. Quando il fondo consortile dovesse subire perdite l'organo amministrativo potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Qualora durante la vita del consorzio l'organo amministrativo deliberi il versamento di quote di

partecipazione al fondo consortile ulteriori rispetto a quella iniziale, al fine di assicurare parità di trattamento dei consorziati, l'ammontare di dette ulteriori quote di partecipazione al fondo consortile costituirà quota di sovrapprezzo, ai sensi della lettera b) dell'art. 6 dello Statuto, per l'ingresso di nuovi consorziati che aderiranno successivamente al consorzio. Il Consiglio di amministrazione può derogare all'applicazione del sovrapprezzo, anche con riferimento a singoli aspiranti consorziati, dandone motivazione in apposita delibera. E' facoltà riconosciuta al Consiglio di amministrazione disapplicare in generale i sovrapprezzi qualora le quote ulteriori di partecipazione al fondo consortile siano state deliberate al solo fine di ricostituire o integrare il patrimonio consortile a seguito di perdite economiche.

Le ulteriori quote di partecipazione al fondo consortile rispetto alla quota iniziale ed i conseguenti sovrapprezzi non sono sospese come le quote inizialmente corrisposte secondo quanto previsto all'art 11 dello Statuto e all'art 3 del presente Regolamento.

Considerando che l'ammontare della quota iniziale di partecipazione al fondo consortile è stabilito all'art. 11 dello Statuto e può essere modificato soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria dei consorziati, al Consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare eventuali sovrapprezzi per l'adesione di nuovi consorziati anche al solo fine di neutralizzare gli effetti inflazionistici della perdita di potere di acquisto del denaro.

Al fondo consortile si applicano le disposizioni di cui all'art. 2614 del c.c..

Art. 9 - responsabilità dei consorziati

Il Consorzio svolge principalmente un'azione di coordinamento dell'attività dei consorziati, pertanto le iniziative di approvvigionamento ovvero l'acquisizione di commesse in via aggregata così come promosse da uno o più consorziati viene da questi ultimi concretamente realizzata, mantenendo indenne il consorzio da qualsivoglia responsabilità.

Nei casi in cui il consorzio si attivi per realizzare in proprio approvvigionamenti da ripartire a favore dei consorziati ovvero acquisisca ordini e/o appalti da realizzare da parte di consorziati, i beneficiari dell'azione del consorzio sollevano quest'ultimo dalle responsabilità connesse e devono garantire l'assolvimento delle obbligazioni tutte che discenderanno dall'azione del consorzio, in particolare il pagamento dei corrispettivi.

I Consorziati sono tenuti al rispetto del patrimonio Consortile e sono singolarmente responsabili degli eventuali danni o manomissioni arrecati ai beni di proprietà o in disponibilità del consorzio. Al consorziato è fatto obbligo nei rapporti coi terzi di tenere un comportamento tale da salvaguardare il buon nome del consorzio. Con gli altri consorziati in particolare, il consorziato dovrà serbare contegno corretto e rispettoso.

Art. 10 - Sito internet

Il Consorzio mette a disposizione dei propri consorziati l'accesso gratuito al proprio sito internet, comunicando a ciascun consorziato, all'atto di adesione al consorzio, le password necessarie per il relativo utilizzo.

I consorziati possono utilizzare il sito internet per comunicare con gli altri consorziati, pubblicare proprie informazioni, segnalazioni di opportunità o richieste.

Il Consorziato è obbligato a completare e mantenere aggiornato il proprio profilo all'interno del sito; l'inadempimento del consorziato potrà comportare sanzioni da parte del Consorzio rappresentate dalla sospensione temporanea all'utilizzo del sito sino alla esclusione del consorziato dal consorzio stesso.

Il Sito internet funziona come piattaforma virtuale che veicola le informazioni a vantaggio dei consorziati.

Il Consorzio non assume responsabilità in merito alle informazioni che i consorziati possono pubblicare sul sito internet, pertanto il consorziato rimane il solo responsabile di quanto andrà a pubblicare.

Il Consorzio risponde solo di possibili annunci o dichiarazioni che abbiano come firmatario il Consorzio stesso.

Ogni messaggio esprime esclusivamente il punto di vista del suo autore, non il punto di vista degli amministratori del sito.

Considerando la natura dinamica ed il continuo mutamento del sito internet è impossibile verificare ogni messaggio e per questo i consorziati devono offrire il proprio contributo per segnalare infrazioni del presente regolamento.

Chiunque rilevi irregolarità, potrà denunciarle via mail alla amministrazione del sito.

Il Consorziato, accettando il presente regolamento, concorda inoltre di non inviare messaggi abusivi, diffamatori, minatori o qualunque altro materiale che possa violare le leggi in vigore. Il Consorziato concorda altresì che l'amministratore del sito ha il diritto di rimuovere, modificare, o chiudere ogni argomento ogni volta che lo ritengano necessario.

Utilizzando il sito sono vietati:

- il razzismo ed ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre.
- atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei confronti di altri consorziati o del consorzio;
- incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al sito;
- È vietato inviare e-mail o messaggi (sia privati che pubblici) non richiesti al solo fine di promuovere il sito.
- pubblicare e/o richiedere codici seriali di software commerciali;
- pubblicare e/o richiedere link a siti e contenenti materiale che violi le leggi sul copyright e sul diritto d'autore.

L'inosservanza di quanto riportato sopra potrà comportare sanzioni da parte del consorzio (sospensione

dall'utilizzo del sito sino alla esclusione del consorziato dal consorzio).

Il contenuto dei messaggi deve soddisfare e non trasgredire qualsiasi legge applicabile nello Stato Italiano.

La gestione del sito da parte del consorzio è insindacabile da parte dei consorziati; a questi è comunque permesso chiedere spiegazioni, promuovere suggerimenti e avanzare critiche, il tutto però non utilizzando lo spazio pubblico del sito. Eventuali contestazioni vanno effettuate via e-mail oppure tramite i messaggi interni e comunque in forma privata. La direzione del consorzio si riserva la facoltà di cancellare ogni informazione o messaggio pubblicato dai consorziati che appaia anche solo nel tono non idoneo alla linea del sito.

Qualsiasi informazione divulgata nel sito, anche se protetto da password, diventa informazione pubblica. Il consorziato è tenuto ad usare cautela quando decidete di divulgare le proprie informazioni personali.

I dati personali inviati, sono trattati nel pieno rispetto della legge 196/2003. Accedendo al sito con le password comunicate dal consorzio, ogni consorziato esprime il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati limitatamente ai fini connessi alla gestione operativa e amministrativa del sito stesso.

Il consorzio non dà alcuna garanzia per i servizi forniti mediante il proprio sito e non è possibile richiedere nessun risarcimento per eventuali perdite di dati.

È vietato ai consorziati collocare banner pubblicitari, ed in generale utilizzare il sito come veicolo promozionale per terzi, all'interno del sito da parte dei consorziati. Non è consentito l'utilizzo di *pop-up* pubblicitari e derivati (es. *pop-under* e *pop-exit*). La pubblicità potrà infatti essere integrata al sito solo se autorizzata dal Consiglio di amministrazione del consorzio. Ogni abuso verrà punito con la rimozione delle pubblicità, e con eventuali sanzioni a carico del consorziato.

Il Consorzio può attivare banner pubblicitari nel sito, ma solo se attinenti all'attività consortile o finalizzati a promuovere servizi ritenuti utili ai consorziati o a gran parte di questi.